

COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 3 febbraio 2014

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Principi.....	3

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività.....	4
Art. 5 – Contenuto della domanda.....	4
Art. 6 – Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione.....	6
Art. 7 – Elenco delle aree pubbliche disponibili.....	6
Art. 8 – Domanda di concessione.....	6
Art. 9 – Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione.....	7
Art. 10 – Graduatorie delle domande di concessione.....	7
Art. 11 – Intervalli tra le occupazioni.....	7
Art. 12 – Garanzie e responsabilità del concessionario.....	7
Art. 13 – Pagamento della Cosap.....	8
Art. 14 – Deposito della dichiarazione di corretto montaggio.....	8
Art. 15 - Verifiche di agibilità.....	8
Art. 16 – Compiti, composizione e funzionamento delle commissioni di vigilanza.....	9
Art. 17 – Limiti di efficacia della relazione tecnica.....	10
Art. 18 – Spese per l'ispezione e per i servizi di prevenzione incendi.....	10
Art. 19 – Termine di durata dei procedimenti.....	10
Art. 20 – Ipotesi particolari di concessione.....	10
Art. 21 – Obblighi del concessionario.....	11
Art. 22 – Divieto di occupazione di aree non concesse.....	11
Art. 23 – Date di inizio attività e orari di apertura.....	11
Art. 24 – Sanzioni.....	11

TITOLO III

REGISTRAZIONI DELLE ATTRAZIONI

Art. 25 – Obbligo di registrazione.....	12
Art. 26 – Istanza e procedimento di registrazione.....	12
Art. 27 – Oneri di registrazione.....	13
Art. 28 – Cessione, vendita o dismissione delle attività registrate presso il Comune.....	13

TITOLO IV

CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI CON L'IMPIEGO DI ANIMALI

Art. 29 – Autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e di mostre itineranti con l'impiego di animali...	14
Art. 30 – Parere dell'Azienda sanitaria locale.....	14
Art. 31 – Procedimento di autorizzazione.....	14
Art. 32 – Registro di carico e scarico.....	15
Art. 33 – Divieto di utilizzare o esporre animali selvatici e esotici.....	15
Art. 34 – Ipotesi di deroghe al divieto.....	15
Art. 35 – divieto di esibizione al di fuori della struttura.....	16

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 – Subentro nell'esercizio dell'attività.....	17
Art. 37 – Mancata presenza determinata da cause di forza maggiore.....	17
Art. 38 – Conversione.....	17
Art. 39 - Sanzioni in caso di conversione vietata.....	17

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, nel territorio comunale e le modalità di rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico, quando le attività si svolgono su area pubblica o su area privata adibita ad uso pubblico.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento in materia di concessione di suolo pubblico si fa rinvio al regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale, definita "a cappello".

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - a) "attività di spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, inserite nell'elenco del Ministero dei beni e le attività culturali di cui all'art.4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 - b) "attrazione":singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
 - c) "attività esistente": attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12 dicembre 2007
 - d) "gestore": soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - e) "attività a cappello": l'attività esercitata senza alcuna forma di pubblicità; senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante e senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera.
 - f) "conversione": sostituzione dell'attrazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione con una diversa attrazione
 - g) "anzianità di presenza alla manifestazione": situazione giuridica acquisita da un gestore partecipando, con la medesima attrazione, per almeno 3 anni consecutivi, a una determinata manifestazione o iniziativa.

Articolo 3

Principi

1. Lo spettacolo viaggiante costituisce attività di interesse sociale, meritevole di consolidamento e sviluppo.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente, si sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Titolo II

Procedimento di autorizzazione e Procedimento di concessione

Articolo 4

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni previste dagli articoli 68¹ e 69² del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni correlate.³

Articolo 5

Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo.
2. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica richiedente:

¹ L'articolo 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali"

Note: La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 15 aprile 1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore

L'articolo 116 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, numero 1946".

² L'articolo 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto"

L'articolo 124 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.

L'articolo 125 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "L'autorità locale di pubblica sicurezza nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusino dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

³ L'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) dispone: "Polizia amministrativa - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: (..)

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;"

- se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale, P.IVA, n° e data di iscrizione alla CCIAA
 - se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale, partita Iva, n° e data di iscrizione alla CCIAA, dati anagrafici del rappresentante legale;
- b) indirizzo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni, se differente dalla residenza o sede, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica;
 - c) estremi dell'autorizzazione rilasciata all'esercente dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oppure se l'esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno rispettivamente, residenza o sede, in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1994;
 - d) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11⁴ e 12⁵ del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
 - f) denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337, dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare,
 - g) dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività, con indicazione del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;
 - h) per le attività prive di registrazione, dichiarazione nella quale si dà atto che è stata depositata domanda di registrazione entro la data del 12 dicembre 2009;
 - i) eventuale dichiarazione di frequenza, e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività, di cui al comma 3 dell'art. 6 del DM 18 maggio 2007;
 - j) dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione;
 - k) estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile stipulata dall'esercente l'attività di spettacolo viaggiante con massimale non inferiore a € 1 milione.
 - l) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione a esercitare l'attività;
 - m) nulla osta del proprietario dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga su area privata;
 - n) nulla osta del soggetto organizzatore la manifestazione in occasione della quale è richiesta l'autorizzazione.

⁴ L'articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonezione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, (e a chi non può provare la sua buona condotta)

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Note: La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

⁵ L'articolo 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) fotocopia della targa metallica, contenente il codice identificativo, rilasciata a seguito della registrazione
 - b) fotocopia del collaudo annuale.
4. Nel corso dell'esercizio dell'attività devono essere esibiti il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività, a semplice richiesta degli organi di vigilanza comunali. La mancata esibizione comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 6

Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su area pubblica, o privata soggetta a uso pubblico, è subordinata al rilascio da parte del Comune del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
2. E' vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
3. La violazione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento per tutto l'anno successivo.

Articolo 7

Elenco delle aree pubbliche disponibili

1. Le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968.
2. La Giunta Comunale approva e aggiorna, di norma una volta all'anno, se necessario, l'elenco delle aree pubbliche disponibili per le attività di spettacolo viaggiante, previa comunicazione alle associazioni di categoria.
3. Nell'elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, possano essere installate soltanto in specifiche aree.
4. Nell'elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni, quali sagre, manifestazioni mercatali o fieristiche.
5. Non possono essere oggetto di concessione aree non incluse nell'elenco.

Articolo 8

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5 integrata dalle seguenti indicazioni:
 - a) area, tra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 7, della quale si richiede la concessione, con indicazione delle dimensioni delle attività da installare, numero e dimensione dei carri al seguito;
 - b) periodo di durata della concessione richiesta.
2. In aggiunta ai documenti previsti dall'art. 5 comma 3, deve essere depositato l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa o, in alternativa, la somma prevista a titolo di deposito cauzionale, come previsto dall'art.12.

Articolo 9

Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

1. Le domande devono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione o iniziativa in occasione della quale vi è interesse a esercitare l'attività.
2. Le domande di concessione presentate oltre i suddetti termini sono valutate soltanto qualora, tenuto conto delle domande presentate correttamente, vi siano aree dell'elenco ancora disponibili.

Articolo 10

Graduatoria delle domande di concessione

1. Qualora più domande di concessione abbiano ad oggetto la medesima area e l'occupazione sia richiesta per lo stesso periodo o per periodi in parte coincidenti e le domande siano tutte ammissibili, il Comune forma una graduatoria, computando le presenze maturate dall'esercente, nella medesima manifestazione od iniziativa, nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda ed attribuendo i seguenti punteggi:
 - a) assegnazione di punti 3 per ogni anno di comprovata presenza dell'esercente con la medesima attrazione oggetto di richiesta; i punti sono attribuiti anche in caso in conversione autorizzata;
 - b) assegnazione di punti 1,5 per ogni anno di comprovata presenza dell'esercente con attrazione diversa rispetto a quella oggetto di richiesta;
 - c) assegnazione di punti 1 per ogni anno in cui la domanda di concessione per la partecipazione alla stessa iniziativa è stata respinta per mancanza di aree pubbliche disponibili.
 - d) assegnazione di punti 1 in caso di iscrizione del gestore alla CCIAA. Il punto è cumulabile con quelli attribuiti in base ai criteri indicati nelle lettere precedenti.
2. I punti non sono tra loro cumulabili, salvo quanto previsto dalla lettera d).
3. La prova delle presenze maturate alle manifestazioni o iniziative deve essere fornita dal gestore, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Comune.
4. In caso di parità di punteggio è valutata l'anzianità di mestiere dell'esercente sulla base della data di rilascio della licenza ex art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 da parte del Comune di residenza.
5. Qualora perduri la parità di punteggio, si procede all'effettuazione di sorteggio alla presenza dei gestori richiedenti e di due testimoni

Articolo .11

Intervalli tra le occupazioni

1. Tra occupazioni successive di una stessa area deve trascorrere un intervallo non inferiore a 30 giorni, salvo il caso in cui l'occupazione sia concessa in occasione di manifestazioni temporanee, feste, fiere, mercati.

Articolo 12

Garanzie e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare danni all'area oggetto di concessione e a effettuare a propria cura e spese lo smaltimento dei rifiuti.
2. E' condizione per il rilascio del provvedimento di concessione, la presentazione di una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo variabile a seconda della dimensione e della tipologia delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni.
3. L'importo della garanzia deve corrispondere a:
 - a) € 50,00 per attrazioni definite come piccole dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
 - b) € 150,00 per attrazioni definite come medie dall'elenco di cui sopra e per i teatri viaggianti;
 - c) € 300,00 per attrazioni definite come grandi dall'elenco di cui sopra;
 - d) € 1.000,00 per circhi equestri e ginnastici con meno di 200 spettatori e per le esibizioni di moto- auto acrobatiche;
 - e) € 5.000,00 per circhi equestri e ginnastici con più di 200 spettatori.
4. La garanzia è restituita dopo 7 giorni dalla richiesta se, in seguito al rilascio dell'area da parte del concessionario, gli organi di controllo comunali non rilevano la presenza di danni.

5. Nell'ipotesi in cui siano rilevati danni, la garanzia è escussa e rimane fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

6. Il provvedimento di concessione può essere negato nei successivi tre anni, nel caso in cui i danni all'area oggetto di concessione siano di entità superiore all'importo della garanzia prestata ed escussa e non siano stati altrimenti risarciti dal concessionario.

7. Sono esclusi dall'obbligo di prestare la garanzia gli spettacoli di strada, i teatri di burattini, le aree ginnastiche e le attrazioni di dimensioni non superiori a 2 mq.

Articolo 13

Pagamento della Cosap

1. L'occupazione delle aree pubbliche è subordinata al pagamento, da parte del richiedente, della Cosap e di eventuali altri tributi comunali per l'importo liquidato dai competenti uffici.

Articolo 14

Deposito della dichiarazione di corretto montaggio

1. Prima dell'apertura dell'attività al pubblico, l'esercente deve depositare al Comune la dichiarazione di corretto montaggio, così come previsto dall'art. 6⁹ del D.M. 18 maggio 2007.

Articolo 15

Verifiche di agibilità

1. Nei casi in cui l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante comporti l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 o 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è subordinata alle verifiche di agibilità, effettuate dalle competenti commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 80¹⁰ del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

⁹ L'articolo 6 del D.M. 18 maggio 2007 (Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) dispone: "Dichiarazione di corretto montaggio - 1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno"

¹⁰ L'articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) dispone "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza"

L'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) dispone: "Polizia amministrativa - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: (..)

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

Articolo 16

Compiti, composizione e funzionamento delle Commissioni di vigilanza

1. Si applicano gli articoli 141¹¹, 141bis¹² e 142¹³ del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

¹¹ L'articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni."

¹² L'articolo 141 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo"

¹³ L'articolo 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Articolo 17

Limiti di efficacia della relazione tecnica

1. Come previsto dall'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635¹⁴, per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiori a 200 persone, l'intervento della Commissione per le verifiche e gli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 141, può essere sostituito, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'apposito albo, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
2. Rimangono di competenza della Commissione e non possono essere sostituiti con la relazione tecnica del professionista, l'espressione del parere di fattibilità e l'esecuzione del sopralluogo di agibilità previsti dalle lettere a) e e) dell'art. 141.

Articolo 18

Spese per l'ispezione e per i servizi di prevenzione incendi

1. Le spese per l'attività della Commissione e per l'attività prevenzione incendi sono a carico di chi domanda l'autorizzazione.

Articolo 19

Termine di durata dei procedimenti

1. Il termine di durata dei procedimenti non può essere superiore a 90 giorni.

Articolo 20

Ipotesi particolari di concessione

1. Affinchè la continuità nell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante possa contribuire alla riqualificazione dell'area interessata o al contrasto rispetto a fenomeni di degrado, il Comune può preventivamente stabilire che una parte della controprestazione posta a carico del concessionario per la concessione dell'area, sia costituita da attività socialmente utili, quali la pulizia degli spazi, la

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità"

¹⁴ Con la nota n. 557/PAS.1412.13500.A(8) DEL 27 luglio 2005, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero degli Interni ha chiarito che la Commissione comunale di vigilanza deve esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche quando i locali hanno capienza pari o inferiore a 200 persone. Nella nota è precisato che l'autocertificazione del tecnico sostituisce i controlli e le verifiche che la Commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, ma non il parere sul progetto e il controllo sulle prescrizioni imposte che rimangono attratte alla sfera di competenza della Commissione.

piccola manutenzione del verde pubblico, la collaborazione ad iniziative del Comune ad oggetto sociale o culturale.

Articolo 21

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di area pubblica ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla gestione diretta dell'attrazione. A tali fini può essere sostituito o coadiuvato dai familiari conviventi, purché maggiorenni;
 - b) installare le attrazioni entro il termine fissato dalla concessione;
 - c) curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori
 - d) aprire l'attrazione al pubblico negli orari stabiliti,
 - e) mantenere l'attrazione in stato decoroso, illuminata e pulita
 - f) osservare le prescrizioni stabilite dal Comune per ragioni di igiene, sicurezza, ordine pubblico e rispetto della quiete e delle persone;
2. L'impiego di sorgenti sonore è consentito nei limiti stabiliti delle norme comunali.
3. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti, accertata dai competenti organi comunali di vigilanza, comporta la revoca immediata della concessione e l'esclusione dalla graduatoria delle domande di concessione, per almeno 2 anni.

Articolo 22

Divieto di occupazione di aree non concesse

1. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli concessi, pena la revoca della concessione.
2. La sistemazione delle carovane di abitazione, delle roulotte e dei carriaggi ha luogo esclusivamente nell'area stabilita dal Comune.

Articolo 23

Date di inizio delle attività e orari di apertura

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee, il Comune stabilisce:
 - a) la data di inizio dell'occupazione dell'area concessa e la data in cui l'area deve essere lasciata libera;
 - b) la data di inizio e la durata delle attività;
 - c) gli orari quotidiani di apertura e chiusura dell'attività di divertimento.
2. Negli orari stabiliti, tutte le attrazione e le attività devono essere aperte al pubblico, fatto salvo eventuali condizioni atmosferiche avverse.
3. Il Comune può concedere proroghe oltre la data stabilita senza che ciò costituisca acquisizione di diritti per le future edizioni.

Articolo 24

Sanzioni

1. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente capo si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 140¹⁵ del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

¹⁵ L'articolo 140 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) dispone: "Qualora non siano osservate le disposizioni del § 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata"

Titolo III

Registrazione delle attrazioni

Articolo 25

Obbligo di registrazione

1. Le attività di spettacolo viaggiante, prima di essere poste in esercizio, devono essere iscritte in un apposito registro tenuto dal Comune e ricevere un codice identificativo.
2. Il Comune è competente a effettuare la registrazione:
 - a) delle nuove attività, se nel territorio comunale è ubicata la sede legale del gestore o è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima;
 - b) delle attività in legittimo esercizio sul territorio nazionale alla data del 12 dicembre 2007, se nel territorio del Comune è ubicata la sede legale del gestore o è in corso l'impiego dell'attività.
 - c) delle attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese dell'EFTA firmatario dell'accordo SEE, se nel territorio del Comune è presente la sede legale del gestore o è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale.
3. Il gestore che ha ottenuto la registrazione e l'assegnazione del codice identificativo, nonché l'autorizzazione di cui all'articolo 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è autorizzato all'esercizio dell'attività anche se l'attrazione non sia ancora stata iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337 del 1968.

Articolo 26

Istanza e procedimento di registrazione

1. Per l'istanza e il procedimento di registrazione delle nuove attività e di quelle in legittimo esercizio alla data del 12 dicembre 2007, nonché di quelle esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese dell'EFTA firmatario dell'accordo SEE, si fa riferimento agli articoli 4¹ e 5² del D.M. 18 maggio 2007.

¹ L'articolo 4 del D.M. 18 maggio 2007 (Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) dispone: *“Registrazione e codice identificativo delle nuove attività - 1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.*

2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attività.

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. E' fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di;

2. Il procedimento di registrazione comprende l'acquisizione di un parere vincolante della commissione di vigilanza sulla sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del DM 18 maggio 2007³. In caso di registrazione di nuove attività, il richiedente la registrazione deve depositare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4 comma 2 del DM 18 maggio 2007, i seguenti documenti:

- a) il progetto dell'attrazione sottoscritto da un tecnico abilitato;
- b) la dichiarazione di conformità al progetto del titolare dell'impresa costruttrice o di un suo delegato, che attesti che l'opera eseguita è conforme alla normativa vigente;
- c) il collaudo eseguito da un tecnico abilitato, diverso dal progettista.

3. In caso di registrazione di attività esistenti, in riferimento ai documenti richiesti dal comma 1 dell'art. 5 del DM 18 maggio 2007, si precisa che:

- a) i disegni e/o gli schemi devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- b) le istruzioni di uso e manutenzione dell'attrazione devono essere firmati da un tecnico abilitato
- c) deve essere prodotto il libretto dell'attività.

Denominazione della attività;

Codice/.....;

Estremi del presente decreto, art. 4.

8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

² L'articolo 5 del D.M. 18 maggio 2007 (Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) dispone: *“Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti-* 1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto (12 dicembre 2009). La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
- d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
- c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

³ l'articolo 3. del D.M. 18 maggio 2007 (Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) dispone: *“Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante -* 1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

4. In considerazione delle diverse caratteristiche delle singole attrazioni da registrare, la commissione potrà chiedere la produzione di ulteriori documenti.

Articolo 27

Oneri di registrazione

1. Gli oneri per la fornitura della targa metallica contenente il codice identificativo da apporre sull'attrazione sono a carico del gestore.

Articolo 28

Cessione, vendita o dismissione delle attività registrate presso il Comune

1. Il gestore deve comunicare la cessione, vendita o la dismissione dell'attività registrata presso il Comune che ha effettuato la registrazione. In caso di dismissione il gestore deve anche consegnare la targa o certificarne l'avvenuta distruzione.

2. Il nuovo gestore deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione, prima della messa in esercizio dell'attività.

Titolo IV

Circhi e mostre itineranti con l'impiego di animali

Articolo 29

Autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e di mostre itineranti con l'impiego di animali

1. Le attività circensi e le mostre itineranti che impiegano animali nell'esercizio dell'attività devono ottenere dal Comune anche l'autorizzazione prevista dall'art. 7 comma 4 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta regionale 14 maggio 2007, n. 647.

Articolo 30

Parere dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica veterinaria, competente per territorio, verifica, per quanto concerne gli aspetti relativi al benessere animale ed alla sanità animale, il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme regionali indicate nell'articolo precedente ed esprime parere vincolante necessario per l'adozione dell'autorizzazione comunale.

Articolo 31

Procedimento di autorizzazione

1. Contestualmente alla domanda di autorizzazione, gli esercenti devono consegnare al Comune competente per territorio, una scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito.

2. Copia della scheda, corredata della documentazione prevista, è trasmessa, a cura del Comune, all'Azienda Sanitaria Locale, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica veterinaria per l'espressione del parere di cui all'articolo precedente.

3. Alla scheda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) autocertificazione con l'indicazione del nome del circo, i dati anagrafici del rappresentante legale, del gestore e le attività che vi si svolgono;
- b) estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92;
- c) nominativo del veterinario di riferimento, al fine di garantire la salute e il corretto mantenimento degli animali;
- d) elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
- e) dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista, e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- g) planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;
- h) elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D.lgs. n.532/92 e successive modifiche o integrazioni;
- i) piano di emergenza in caso di fuga;
- j) dichiarazione di adeguatezza delle strutture rispetto a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 647/07 di attuazione della Legge Regionale n. 5/2005;
- k) dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettiere;

- l) piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
 - m) autorizzazione prefettizia.
4. Il termine di durata del procedimento non può essere superiore a 90 giorni.

Articolo 32

Registro di carico e scarico

1. Ai sensi dell'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche, per consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre itineranti devono conservare un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Il registro deve essere redatto secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001.
2. Il registro deve essere sempre disponibile presso la direzione delle strutture e a disposizione degli organi di controllo e vigilanza comunali.

Articolo 33

Divieto di utilizzare o esporre animali selvatici e esotici

1. E' vietato, sul territorio comunale, utilizzare o esporre in attività di spettacolo o di intrattenimento, pubblico o privato, gli animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
2. Il divieto si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.

Articolo 34

Ipotesi di deroghe al divieto

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo precedente, è consentito l'attendimento ai circhi aventi al seguito gli animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche di seguito specificate, sempre che siano rispettati i requisiti strutturali sotto indicati:
 - a) Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama): Gli animali devono avere libero accesso, per almeno otto ore al giorno, a strutture esterne con fondo in terreno naturale (terra e sabbia). Tali strutture devono avere ampiezza non inferiore a 200 mq. se sono utilizzate per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e a 150 mq se sono utilizzate per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).
 - b) Zebre: Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di ampiezza pari almeno a 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli

animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali.

- c) Bisonti, bufali ed altri bovidi / struzzi e altri ratiti: Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. di per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. per 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.
- d) Rettili: Ferme l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari /terracuari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coinbentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.

2. Tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare zone soleggiate, e zone all'ombra.

3. È vietato frustare ovvero privare di cibo o di acqua gli animali, anche quale metodo di addestramento. La violazione del divieto costituisce condotta punibile ex artt. 544 bis e ss del codice penale .

4. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito devono avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

5. Le strutture devono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

6. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, per consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Articolo 35

Divieto di esibizione al di fuori della struttura

1. Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Titolo V **Altre disposizioni**

Articolo 36

Trasferimento dell'anzianità di presenza

1. Il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto di godimento del ramo d'azienda, ivi compreso il conferimento in società della stessa, comprendente l'attrazione rispetto alla quale è maturata l'anzianità di presenza a una manifestazione o iniziativa, comporta il trasferimento dell'anzianità di presenza a favore degli aventi diritto.
2. L'atto di trasferimento del diritto deve essere provato per iscritto, producendo copia della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, debitamente registrati.

Articolo 37

Mancata presenza determinata da cause di forza maggiore

1. L'anzianità di presenza è conservata nei casi in cui la mancata presenza del gestore alla manifestazione o iniziativa sia giustificata da gravi motivi di salute del gestore o dei familiari conviventi, provati attraverso certificato medico.
2. Il diritto alla conservazione dell'anzianità di presenza può essere fatto valere una sola volta ogni 5 anni.

Articolo 38

Conversione

1. Le attrazioni per le quali è stata concessa l'autorizzazione possono essere oggetto di conversione.
2. Il Comune può concedere la conversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, alle seguenti condizioni:
 - a) l'equilibrio funzionale del luogo della manifestazione non deve essere alterato
 - b) la conversione non deve pregiudicare, per mancanza di spazio, la partecipazione alla manifestazione di altri gestori aventi diritto.
 - c) il richiedente deve avere conseguito, con l'attrazione da convertire, l'anzianità di presenza alla manifestazione o iniziativa.
3. Nel caso in cui vi siano contemporaneamente più domande di conversione, a parità di requisiti tra i richiedenti, il Comune darà priorità all'esercente la cui attrazione ha maturato una maggiore anzianità di presenza.
4. E' vietata, all'interno della stessa manifestazione, l'installazione contemporanea dell'attrazione convertita e di quella nuova.
5. In caso di conversione l'anzianità di presenza maturata dall'attrazione convertita si trasferisce su quella nuova.
6. E' vietata la conversione effettuata senza preventiva autorizzazione.

Articolo 39

Sanzioni in caso di conversione vietata

1. La conversione effettuata senza preventiva autorizzazione, comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e della concessione di suolo pubblico, se rilasciata e l'azzeramento dell'anzianità di presenza maturata, fino a quel momento, dall'attrazione convertita.